

Dichiarazioni

La correzione degli errori sugli Isa non fa cadere il concordato

degli errori sugli
Isa non fa cadere
il concordato

Pegorin e Ranocchi

— a pag. 28

La correzione degli errori sugli Isa non fa cadere il concordato



LA SOGLIA
**In salvo
l'autoemendamento
anche se la proposta
ricalcolata
supera il 30%**



L'ANOMALIA
**Se il Fisco dovesse
evidenziare errori
sarebbe opportuno
intervenire con il
ravvedimento operoso**

Dichiarazioni

Il ravvedimento operoso dopo le lettere di compliance non determina l'uscita

Scadenza al 30 settembre a meno che il governo non disponga la proroga

**Lorenzo Pegorin
Gian Paolo Ranocchi**

La correzione degli errori commessi sugli Isa allegati alla dichiarazione relativa al periodo d'imposta 2023 con il ricorso al ravvedimento operoso può evitare la decadenza dell'opzione per il concordato preventivo biennale 2024-2025 (in scadenza il 30 settembre a meno che il governo non ne disponga la proroga). Vediamo perché.

È diffusa in questi giorni la ricezione di comunicazioni di anomalie con le quali l'agenzia delle Entrate segnala possibili errori nell'indicazione dei dati "strutturali" contenuti nei modelli Isa allegati alla dichiarazione 2023 o di mancato utilizzo degli ulteriori dati precalcolati necessari per il calcolo del punteggio di affidabilità fiscale e invita quindi i destinatari ad effettuare le veri-

fiche del caso. Ove effettivamente l'anomalia riscontrata dovesse evidenziare un errore commesso è opportuno intervenire ricorrendo al ravvedimento operoso ex articolo 13 del Dlgs 472/1997. La domanda in questo caso è: se si correggono i dati Isa della dichiarazione a base della costruzione della proposta concordataria, c'è il rischio di incorrere in una causa di decadenza ex articolo 22 del Dlgs 13/2024 del Cpb 2024-2025 a suo tempo aderito?

Il Cpb può decadere anche in presenza di violazioni fiscali ritenute «di non lieve entità». Il comma 2 dell'articolo 22 dispone che rientra tra queste violazioni (lettera b) la comunicazione inesatta o incompleta dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli Isa in misura tale da determinare un minor reddito o valore netto della produzione ai fini Irap oggetto del concordato per un importo superiore al 30 per cento.

Quindi, eventuali errori nella gestione degli Isa che possano comportare una variazione della proposta di Cpb al di sotto della soglia del 30% non impattano sulla tenuta del concordato aderito.

Ma se per effetto dell'errore negli Isa si scavalca la soglia, il Cpb decade sempre? Per rispondere alla domanda bisogna esaminare il comma 3 dello stesso articolo 22. La disposizione prevede che le violazioni di cui al comma 2 delle lettere a) e b) dell'articolo 22, non rilevano ai fini della decadenza del Cpb nel caso in cui il contribuente abbia regolarizzato la propria posizione mediante il ravvedimento ex articolo 13 del Dlgs 472/1997, sempreché la violazione «non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza».

Le comunicazioni di anomalia rientrano in quella che viene definita

«compliance fiscale» e sono preventive rispetto a quello che è un vero e proprio controllo. Come detto, il comma 3 dell'articolo 22 consente tramite il ravvedimento di disinnescare il rischio decadenza del Cpb in presenza di errori nell'applicazione degli Isa anche se gli stessi possono aver influito sulla proposta di Cpb in misura superiore alla soglia del 30% (salvo che essi non abbiano anche natura reddituale).

Facciamo un esempio. Per effetto del recepimento della correzione delle informazioni strutturali segnalate nell'avviso di compliance, un'impresa che ha aderito al Cpb 2024-2025, potrebbe vedere scendere anche significativamente il proprio punteggio di affidabilità Isa sul 2023; supponiamo da 7 a 3. Dato che la proposta concordataria è stata strutturata per pesare all'origine l'affidabilità fiscale Isa del soggetto concordatario, in presenza di cali significativi del punteggio Isa con i dati corretti, è possibile che la proposta ricalcolata rispetto all'originaria, possa aumentare anche in misura superiore al 30 per cento. In questo caso se il contribuente interviene spontaneamente con la correzione grazie al ravvedimento operoso prima che si attivi un vero e proprio controllo, il concordato originario, stando al contenuto letterale della norma, rimarrebbe comunque valido senza rischi di decadenza. Anche se la proposta di Cpb ricalcolata supera per più del 30% quella accettata con la dichiarazione già inviata.

Ove, invece, il contribuente dovesse aver errato la determinazione del reddi-



to di riferimento del 2023 in misura superiore alla soglia di tolleranza (30%) e per questo dovesse ricadere in una delle fattispecie previste dalle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 22, la decadenza del Cpb non è risolvibile neanche grazie al ricorso alla correzione volontaria preventiva con il ravvedimento operoso ed anche se l'infedeltà si riflette sul contenuto stesso del modello Isa originario.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il riepilogo

DATASTAMPA6901

DATASTAMPA6901

Errori sotto soglia 30%

Eventuali errori nella gestione degli Isa relativi all'anno preso a base per il calcolo della proposta concordataria che possano comportare una variazione della proposta di Cpb sotto la soglia del 30%, non impattano mai sulla tenuta del Cpb

Il ravvedimento operoso

Se il contribuente corregge spontaneamente l'errore sull'Isa con il ravvedimento operoso prima che si attivi un vero e proprio controllo, il concordato originario rimarrebbe comunque valido senza rischi di decadenza anche se la proposta ricalcolata di Cpb supera per più del 30%

quella accettata con la dichiarazione inviata lo scorso anno

Gli alert

Le lettere di compliance inviate dalle Entrate sulle anomalie Isa per il 2023 ricordano la chance di ravvedimento operoso anche con l'adesione al Cpb 2024-2025.

